

*Milano, 12 luglio 2013*

Direzioni provinciali

*e, p.c.,* Ufficio Fiscalità generale

Settore Audit e sicurezza

***OGGETTO: Istruzioni di servizio - atti contenenti clausole penali***

È stata segnalata la difformità di comportamento da parte degli Uffici Territoriali nella liquidazione dell'imposta di registro degli atti che contengono più clausole penali volontarie.

Con le Risoluzioni n. 310388 del 18 giugno 1990 e n. 91 del 16 luglio 2004 l'Amministrazione Finanziaria ha fornito specifiche indicazioni relative alla fattispecie in cui le parti hanno convenuto volontariamente una sola clausola penale.

La clausola penale, così come definita dall'art. 1382 del Codice Civile, svolge sia funzione di coercizione al corretto adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento, concretizzando un rafforzamento del vincolo contrattuale.

Essa assume natura autonoma, seppure a carattere accessorio, rispetto al contenuto e alla causa del contratto principale in relazione al quale non ha un rapporto di necessario collegamento e interdipendenza (cfr CTC 26 maggio 1989 n. 3723).

Nell'ipotesi di più clausole penali pattuite nel contratto, pur avendo ciascuna autonomia funzionale e negoziale, le stesse sono articolazioni di una medesima fattispecie, riconducibili ad un'unica causa contrattuale finalizzata a rafforzare l'obbligazione principale.

Poiché le obbligazioni contenute nelle clausole penali producono i loro effetti solo in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni principali, trova applicazione per analogia, all'atto della registrazione, la disciplina degli atti

sottoposti a condizione sospensiva di cui all'art. 27 del Testo Unico dell'imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (TUR).

Ne consegue che, al momento della registrazione, è dovuta una sola imposta fissa indipendentemente dal numero delle clausole penali pattuite.

Al verificarsi delle inottemperanze previste da una o più di esse, le parti sono obbligate a presentare la denuncia ex art. 19 TUR e l'Ufficio liquiderà l'imposta in misura proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa parte prima del TUR.

Al fine di assicurare i successivi controlli, gli Uffici devono verificare che, in sede di registrazione, le clausole siano indicate nella richiesta di registrazione (mod. 69) come autonomo negozio giuridico, con codifica 7000 e opzione "atto soggetto a condizione sospensiva".

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Eduardo Ursilli**

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)